

L. 05/02/1992, n. 104 Art. 3 (Soggetti aventi diritto) Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

Art. 3 (Soggetti aventi diritto) [\(4\)](#) [\(5\)](#) [\(6\)](#)

In vigore dal 18 febbraio 1992

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

[\(4\)](#) Per la qualificazione dei grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati come persone handicappate, vedi l' art. 38, comma 5, L. 23 dicembre 1998, n. 448 .

[\(5\)](#) Per l'autocertificazione dei soggetti di cui al presente articolo, vedi l' art. 39, L. 23 dicembre 1998, n. 448 .

[\(6\)](#) Vedi, anche, l' *art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4* e il comma 36 dell'*art.1, L. 27 dicembre 2006, n. 296* .

Copyright 2012 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati